



# COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE N. 59**

**In data 30.10.2012**

**Pubblicata in data**

**Prot. n.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2012 - ABROGAZIONE PRECEDENTE ATTO C.C. N- 30/2012**

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RINALDI GIAN FRANCO	SINDACO	Presente
DOMENICHINI GIUSEPPE	VICE SINDACO	Presente
TORRI YURI	CONSIGLIERE	Presente
CAROLI GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI ALBERT	CONSIGLIERE	Presente
PELLICIARI SERENA	CONSIGLIERE	Presente
BENASSI SAURO	CONSIGLIERE	Presente
FALBO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
BUSANELLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI MARIA ALBERTA	CONSIGLIERE	Presente
MORANI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
TOSI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
CINEROLI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **DR. PASQUALE SCHIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **RINALDI GIAN FRANCO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Domenichini, Ferrari Albert, Morani

## **DELIBERA C.C. N. 59 DEL 30.10.2012**

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2012 - ABROGAZIONE PRECEDENTE ATTO C.C. N- 30/2012**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

**ATTESO** che i regolamenti e le tariffe sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e che tale termine, per l'anno 2012, è stato prorogato al 31 ottobre 2012 con decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012;

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n. 30 del 20 giugno 2012 con la quale si provvedeva ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente punto. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) **ALiquota di base 0,76 per cento**

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) **ALiquota Abitazione Principale 0,4 per cento**

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) **ALiquota Fabbricati Rurali ad uso Strumentale 0,2 per cento**

riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

4) **I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento**

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ,00;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*;

**ATTESO** inoltre che l'articolo 9 , comma 8 , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede fra l'altro che *“...Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla*

*legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)....”;*

**TENUTO CONTO** che l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 , convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012 , al comma 12-quinquies, prevede che “*....Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione...*”;

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “*56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*”;

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 24 del 21 maggio 2012 ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**VALUTATA** la proposta tecnica di applicazione delle aliquote alle diverse fattispecie imponibili, predisposta a cura del competente Servizio comunale sui Tributi, nella quale sono state recepite le disposizioni normative poco sopra richiamate;

**CONSIDERATO** che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, testo vigente , al comma 12-bis prevede che “*...Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è*

*versata in tre rate* di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata....”;

**CONSIDERATO** inoltre che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, testo vigente , al comma 12-bis prevede che

*“...Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).*

L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012....”;

**PRESO ATTO** che l'art. 2 del vigente Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria approvato con delibera di C. C. n. 24 del 21 maggio 2012 prevede che:

“1. Viene prevista una ulteriore detrazione di € 5000 (cinquanta/00) per l'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto in possesso di invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980 oppure in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992.

2. Viene prevista una aliquota agevolata sulle abitazioni, e relative pertinenze, possedute e già utilizzate quale abitazione principale da soggetti in possesso di invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980 oppure in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992, qualora questi trasferiscano la residenza e/o dimora abituale in altro luogo per motivi di salute. Tale abitazione non deve comunque risultare locata.

3. Le agevolazioni dei precedenti commi 1) e 2) vengono concesse a seguito di presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria.”

**DATO ATTO** inoltre che sulla proposta della presente deliberazione il Ragioniere Comunale per la regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Con n. 9 voti favorevoli e n 3 voti di astensione (Ferrari Maria Alberta. Morani e Tosi del gruppo di minoranza Casina per il bene Comune) espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti,**

## **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI DETERMINARE ED APPROVARE**, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2012;
  - aliquota di base: 0,96 per cento;
  - aliquota abitazione principale: 0,4 per cento;
  - aliquota immobili categoria catastale "C1", "C2", "C3" e appartenenti al gruppo "D": 0,7 per cento;
  - aliquota per abitazione e pertinenze nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU" (abitazioni di invalidi trasferiti per motivi di salute): 0,46 per cento;
- 3) **DI DETERMINARE ED APPROVARE**, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - anno 2012, la detrazione, dall'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura di €. 200,00;
- 4) **DI DETERMINARE** un'ulteriore detrazione di €. 50,00 a favore dell'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto in possesso di invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980 oppure in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992;
- 5) **DI DARE ATTO** che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 6) **DI DARE ATTO** per che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento in materia di I.M.U. approvato con Deliberazione Consiliare n. 58/2012;
- 7) **DI ABROGARE** la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20 giugno 2012 di approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- 8) **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Dopo di che,

**Con separata ed unanime votazione legalmente espressa dai 12 consiglieri presenti e votanti**

## **DELIBERA**

- 9) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità contabile.

Il Ragioniere Capo  
Mattioli Rag. Maurizio

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
RINALDI GIAN FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. PASQUALE SCHIANO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell'addetto all'albo pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Pasquale dr. Schiano

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta:

**- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

- ☐ E' divenuta esecutiva in data **30.10.2012**

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al competente organo regionale di controllo:

al quale è pervenuta il \_\_\_\_\_ sotto il n. \_\_\_\_\_ di prot.

Oppure

al quale la deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di riesame è pervenuta il \_\_\_\_\_ sotto il n. \_\_\_\_\_ di prot.

Oppure

al quale i chiarimenti/gli elementi integrativi sono stati trasmessi il \_\_\_\_\_ sotto il n. \_\_\_\_\_ di prot.

Oppure

Avendo il Co.Re.Co comunicato con nota del \_\_\_\_\_ di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000) nella seduta del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).
- ☐ Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000).
- ☐ E' stata annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Casina, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
DR. PASQUALE SCHIANO

---